

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 187 del 13/10/2014

Oggetto: Collocamento in pensione per raggiungimento limiti di età rag. Di Biase Giuseppe con la qualifica di Responsabile Area Finanziaria Cat. D5 decorrenza 1/11/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 9,40 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg.:

presenti assenti

5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		Х
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	Х	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE		Х
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	

Totale 3 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta prot. n. 2033 del 19/03/2014, con la quale il dipendente rag. Giuseppe Di Biase, nato a Buccino il 26/11/1946, in servizio e responsabile dell'Area Finanziaria Categoria giuridica-economica "D5", in servizio dal 2/1/1980 chiede di essere collocato in pensione avendo compiuto i 67 anni e 3 mesi di età e altresì non avendo raggiunto i massimi contributi previsti, dà la disponibilità, a questa Amministrazione a valutare di un possibile trattenimento in servizio nei limiti e con le modalità previste dal D.L. agosto 2011 art. 1 comma 17;

Visto il fascicolo personale del rag. Giuseppe Di Biase, da cui risulta che è stato assunto dal Comune di Buccino con la qualifica di ragioniere, a tempo indeterminato a decorrere dal 2/1/1980, avendo compiuto sino all'età della cessazione anni 67, mesi 10 e giorni 5 (31/10/2014) e di servizio anni 34, mesi 10 (dal 2/1/1980 e cessazione di servizio al 31/10/2014);

Considerato di collocare d'ufficio per raggiungimento del limite di età il dipendente rag. Giuseppe Di Biase, Responsabile dell'Area Finanziaria, a decorrere dal 1/11/2014 in conformità all'art. 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11/8/2014 n. 114;

Visto che l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 "Decreto salva Italia" convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia, ridefinendo in termini restrittivi le condizioni di accesso ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1/1/2012;

Che il Comma 3 del citato art. 24, precisa che il lavoratore che abbia maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 "consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale diritto";

Che la circolare n. 2 dell'8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che in base alla legge n. 214/2011 art. 24 (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. Pertanto anche se sono in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Pertanto l'Amministrazione nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota 96 o comunque dei requisiti previsti per la pensione;

Che con sentenza del TAR Lazio n. 02446/2013 depositata in data 7/3/2013 pronunciandosi definitivamente ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico accertando il diritto del predetto a permanere in servizio fino al compimento di 66 anni ossia il nuovo limite per l'accesso alle pensioni di vecchiaia previsto dalla riforma Fornero ed ha annullato la circolare n. 2 del 2012 della Funzione Pubblica nella parte in cui essa stabilisce che l'Amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l'accesso alla data del 31/12/2011 ad un trattamento pensionistico;

Richiamato, altresì, le sotto riportate norme e disposizioni relative all'istituto del trattenimento in servizio:

l'art. 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992 il quale prevede la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti Pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento in servizio va presentata all'Amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mese precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

La circolare n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica riferisce che sono applicabili gli istituti previsti nell'art. 72 del D. Lgs. 112/2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limite di età, la risoluzione del rapporto anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le Amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio. La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 503/92 e s. m. termine di presentazione della domanda di trattenimento da parte del dipendente, con la quale viene comunicato che il termine per la presentazione della domanda non è qualificato perentorio, è posto a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del fabbisogno professionale e che, se è interesse dell'Amministrazione e questa può soddisfare ugualmente l'esigenza organizzativa che rappresenta la finalità della previsione del termine, l'Amministrazione può decidere di derogare allo stesso valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento non tempestive:

Dato atto che il Comune di Buccino (popolazione abitante superiore a 5000) ha una dotazione organica carente di dipendenti nelle rispettive Aree non è strutturalmente deficitario né in dissesto finanziario;

Dato atto che dall'Ufficio Personale non è pervenuta alcuna comunicazione di collocamento in pensione per raggiungimento limiti di età o quota 96 entro il 31/12/2011 e di anzianità di servizio; Ritenuto che alla luce delle norme, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il dipendente rag. Giuseppe Di Biase, con la qualifica di Responsabile dell'Area Finanziaria cat. "D5" debba essere collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età avendo compiuto 67 anni, 10 mesi e 5 giorni a decorrere dal 1° Novembre 2014;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/6/2014 convertito con la legge n. 114 dell'11/8/2014 precisamente art. 1 disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche Amministrazioni; Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria; Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto delle innovazioni legislative introdotte dal D.L. 201/2011 come convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, delle indicazioni interpretative fornite dal dipartimento della funzione Pubblica con circolare n. 2 dell'8/3/2012 e dell'art. 2 commi 4 e 5 del D.L. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30/10/2013;
- 3) Di collocare a riposo d'Ufficio, per raggiunti limiti di età il dipendente rag. Giuseppe Di Biase, con la qualifica di Responsabile dell'Area Finanziaria cat. "D5" a decorrete dal 1° Novembre 2014;
- 4) Di notificare la presente Deliberazione al dipendente rag. Giuseppe Di Biase.
- 5) Trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile Finanziario per produrre istanza all'INPS (ex INPDAP) per la pensione del dipendente in argomento e per tutti gli atti annessi e consequenziali.
- 6) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D, Lgs. 267/2000.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi	
O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sen:	si dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 *******************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO	<u>NE</u>
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata ;	
Allissa di Albo Metolio il	per prescritta
Pubblicazione di glorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.	
Buccino lì	Il Segretario Comunale F.to dott. Salvatore Tiano
(10 CD)	***********
ESECUTIVITA'	
sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione ;	
) è stata dichiarata immediatamente esecutiva	
) è divenuta esecutiva per decorrenza termini	•
succino li 1 4 011, 2011	Il Segretario Comunale F.to Dott. Salvatore Tiano
NOTA OF SMITH	
Trasmessa in elenco ai capigruppo consillari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000	
vertically and ST 2014	Per copia conforme all'originale



il Segretario Comunale Dott. Salvatore Tiano